



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 27468

Brindisi, 29 GIU, 2016

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento **Minermix s.r.l.** – Fasano.
Proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione.

solo PEC

Minermix s.r.l.

Contrada Matarano 3/A - Fasano
postacertificata@pec.minermix.it

e, P.C.

ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi

COMUNE di FASANO – Sindaco, Servizio Ambiente

Dipartimento di Prevenzione **ASL Brindisi**

Con nota PEC dell'1.4.2016, il gestore dell'impianto IPPC Minermix s.r.l., avente sede legale e operativa in Contrada Matarano 3/A, Fasano, ha trasmesso l'istanza, con la relativa documentazione, finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 294 del 6.7.2010, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Lo stabilimento Minermix di Fasano è adibito alla produzione di ossido di calcio, calce idrata, premiscelati di minerali, grassello e malte per l'edilizia mediante macinazione, cottura, miscelazione.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che, per le AIA vigenti, la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza della Provincia, l'Ufficio scrivente ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);
- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;

- autodichiarazioni a firma del gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;
- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;
- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;
- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

Dagli elaborati complessivamente trasmessi dal gestore, con la nota richiamata, si rileva che:

- la Commissione Europea ha adottato la Decisione 2013/163/UE del 9.4.2013, in merito alla conclusione sulle migliori tecniche disponibili per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio;
- il Gestore ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione delle migliori tecnologie disponibili in relazione alla Decisione della Commissione richiamata: da tale elaborato si evince che la società, nella gestione dell'impianto, adotta la maggior parte delle tecniche indicate per l'abbattimento delle emissioni industriali, illustrando la scelta progettuale alla base dell'utilizzo di alcune tecniche di gestione delle emissioni in atmosfera, rispetto ad altre propugnate dalla Commissione;
- il gestore ha trasmesso ~~la~~ *la verifica della sussistenza dell'obbligo di trasmissione della relazione di riferimento*, di cui al D.M. n. 272 del 13.11.2014; da tale atto, in ragione dell'assenza di stoccaggi e depositi di materie pericolose nel proprio ciclo produttivo, si evince che la società non è tenuta a trasmettere la relazione di riferimento;
- dai dati contenuti nei Report AIA 2015 e 2016 e dalle risultanze del monitoraggio ambientale eseguito, riferito agli anni di esercizio intercorrenti tra la data di rilascio dell'autorizzazione, 2010 e il 2014, il gestore rileva una situazione sostanzialmente invariata in relazione agli indicatori delle *performance* ambientali, in particolare in merito alle emissioni presenti, ovvero quelle diffuse e convogliate ed in merito ai consumi energetici;
- dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione non sono state effettuate delle modifiche alla configurazione impiantistica, né alle attività svolte;
- il gestore ha trasmesso la ricevuta del pagamento in favore della Provincia di Brindisi degli oneri istruttori;
- il gestore si è dotato di un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 e di un sistema di gestione della qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;
- sono stati trasmessi tutti i restanti documenti e le attestazioni richieste con la nota richiamata.

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 7989 del 23.2.2016, ARPA Puglia ha trasmesso il rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario svolte presso l'impianto IPPC in oggetto.

Da tale rapporto si evince che ARPA Puglia ha riscontrato due violazioni delle prescrizioni AIA, in ragione della mancata trasmissione del report AIA agli Enti competenti in materia ambientale e ad una difformità della strumentazione per la misurazione dell'inquinamento acustico, oltre ad alcune criticità in materia di gestione dei rifiuti e di lay out impiantistico. La Provincia di Brindisi, in relazione alla violazione AIA, ha irrogato la specifica sanzione, che la società ha provveduto ad obblare, in data 29.4.2016. In riscontro alle criticità rilevate da ARPA, il Gestore ha provveduto ad eliminare le difformità rilevate, trasmettendone specifica relazione.

Sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento di Fasano della società **Minermix s.r.l.**, è da ritenersi efficace per la durata di dodici anni, con scadenza al **6 luglio 2022**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 294 del 6.7.2010.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

Inoltre, entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della presente nota, il Gestore è tenuto a trasmettere copia autenticata del Certificato di Conformità del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015. In assenza di riscontro entro il termine indicato tale atto di proroga è da intendersi sospeso.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

